



2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al precedente punto 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva ai lavori, ai servizi e alle forniture eseguiti a favore di questo Ente;
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative ai lavori, ai servizi e alle forniture eseguiti a favore di questo Ente, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture eseguiti a favore di questo Ente, sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al punto 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale;
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al punto 1, il **codice identificativo gara (CIG)** relativo al lavoro e/o servizio e/o fornitura svolto. Detto codice viene comunicato da questo Ente alla ditta, nel corrispondente "Buono d'Ordine", e **dovrà essere riportato come riferimento nella relativa fattura**;
6. Codesta impresa dovrà comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente punto 1 **entro sette giorni dalla loro accensione**, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
7. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente nell'esecuzione di lavori, servizi o forniture a favore di questo Ente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente questa stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
8. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, il documento di trasporto (ddt) del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;
- 9.1. La tessera di riconoscimento di cui all' *articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, dovrà contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all' *articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008* dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 13/08/2010 n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni, questa stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture eseguiti a favore di questo Ente, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.

Si evidenzia che il mancato rispetto delle disposizioni sopra elencate comporta, oltre alle pesanti sanzioni amministrative elencate all'art. 6 della L. 13/08/2010 n. 136, anche la **nullità assoluta del contratto**.

- **ART. 1, COMMA 629, LETTERA B), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (LEGGE DI STABILITÀ 2015) – APPLICAZIONE "SPLIT PAYMENT"**.

Con la presente ricordiamo che la normativa di cui al titolo, ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter: secondo tale nuovo provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale disposizione implica quindi che la vostra azienda dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il nostro ente non procederà a saldarvi il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte nostra.

Al fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, vi ricordiamo di indicare nei rispettivi campi predisposti a tale scopo sulla fattura elettronica l'applicazione della "Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972"

- **FATTURA ELETTRONICA**

Si ricorda l'obbligatorietà di emettere Fattura Elettronica, a seguito entrata in vigore in data 06.06.2013 del D.M. n.585 del 03.04.2013 che ha fissato con decorrenza 31 marzo 2015 l'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (L. 244/2007 – art.1, c. da 209 a 214).

Il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche al Comune di Loreo è il seguente: UFOPIY.

**Il Responsabile IV\* Settore "Servizi Tecnici – Lavori Pubblici"**  
Geom. Massimo De Grandis  
(Firmato digitalmente)